

COMUNE DI VALCHIUSA

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI DATI DERIVANTI DALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30 maggio 2025

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - FINALITÀ E SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 4 – DIRETTA VISIONE DELLE IMMAGINI

ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 6 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 7 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 8 - REFERENTE

ART. 9 – FUNZIONI DEL REFERENTE

ART. 10 - PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA OPERATIVA
DELLA POLIZIA LOCALE

ART. 11 - NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI ALLA GESTIONE
DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 12 - ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE

CAPO III –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 13 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

ART. 14 – MISURE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

ART. 15 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

ART. 16 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

CAPO IV – DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI ALL'UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

ART. 17 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

ART. 18 - SICUREZZA DEI DATI

ART. 19 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 20 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI

ART. 21 - COMUNICAZIONE

CAPO V – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 22 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 23 – MODIFICHE REGOLAMENTARI

**CAPO VI - PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE DEGLI
INTERESSATI**

ART. 24 - RICEZIONE E ANALISI DELLE RICHIESTE

ART. 25 - INVIO DELLA RISPOSTA ALL'INTERESSATO

ART. 26 – ARCHIVIAZIONE

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 - MODULISTICA

ART. 28 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

ART. 29 – ENTRATA IN VIGORE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza attivato nel territorio del Comune di Valchiusa.
2. A tal fine, si evidenzia come il Comune di Valchiusa sia costituito, ai sensi della legge Regione Piemonte 21 dicembre 2018, n. 23, dai territori dei Comuni contigui di Meugliano, Trausella e Vico Canavese.
3. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"*;
 - Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"*;
 - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e s.m.i.;
 - art. 54 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
 - decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
 - circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
 - decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti"*

persecutori”, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e in particolare l’art. 6;

- *“Provvedimento in materia di videosorveglianza”* emanato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 8 aprile 2010.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per *“banca di dati”*, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata e i mezzi di trasporto;
 - b) per *“trattamento”*, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - c) per *“dato personale”*, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (*«interessato»*); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo *online* o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
 - d) per *“titolare”*, l’Ente Comune di Valchiusa, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per *“Responsabile del Servizio”* il funzionario dipendente del Comune di Valchiusa incaricato di individuare il referente e gli altri attori incaricati del trattamento dei dati;
 - f) per *“referente”* la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
 - g) per *“responsabile esterno del trattamento”*, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
 - h) per *“incaricati”*, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

- i) per *“interessato”*, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- j) per *“comunicazione”*, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-*quaterdecies*, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- k) per *“diffusione”*, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per *“dato anonimo”*, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato a un interessato identificato o identificabile;
- m) per *“blocco”*, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità e sistemi di sorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio, gestito dal Comune di Valchiusa - Servizio di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Locale nonché a quella delle forze dell’ordine, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
4. Nei locali del Comando di Polizia Locale di Valchiusa e di altre forze dell’ordine, previo accordo, sarà posizionato un monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
5. La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al Codice della Strada deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di

accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.

Art. 4 – Diretta visione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.
2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).
3. Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia ovvero presso istituti di vigilanza, in grado di garantire i servizi di monitoraggio e il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Valchiusa, in particolare dal d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dall'art. 6, comma 2, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale, dalla normativa regionale nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale e i locali delle forze dell'ordine costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale e delle Forze dell'ordine.
3. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma è effettuata ai fini di:
 - a) attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - b) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e, quindi, ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "*sicurezza urbana*", così come individuato nel decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;

- c) vigilare in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla correttezza osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
- d) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- e) monitorare la circolazione sulle strade al fine di intervenire prontamente per salvaguardare la sicurezza della circolazione e del traffico;
- f) assicurare la protezione del territorio e il contrasto all'abbandono dei rifiuti, anche mediante dispositivi mobili;
- g) tutelare gli immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale o in sua gestione e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti;
- h) rilevare le infrazioni al Codice della Strada, anche mediante dispositivi mobili;
- i) riprendere l'operatività dei componenti del Corpo di Polizia locale di Valchiusa, durante lo svolgimento di attività ritenute ad elevato rischio (*body-cam*);

tutelando, in tal modo, coloro che più necessitano di attenzione quali bambini, giovani e anziani, categorie sociali deboli, e garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970, n. 300, e s.m.i.) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 – Titolare del trattamento

1. La funzione di titolare del trattamento viene svolta dal Sindaco *pro tempore* quale rappresentante legale dell'Amministrazione comunale.

Art. 7 - Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio:
 - a) individua e nomina il referente;
 - b) individua gli incaricati del trattamento;
 - c) dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
 - d) dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
 - e) cura l'informativa prevista dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali.

Art. 8 – Referente

1. L'operatore di Polizia municipale, in ragione delle funzioni svolte presso il Comando, è individuato quale *referente* del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. e), del presente Regolamento. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
2. Può essere individuato un responsabile esterno del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. f), del presente Regolamento. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
3. Il referente deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
4. Il referente procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
5. I compiti affidati al referente devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
6. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del referente.
7. Il referente custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 9 – Funzioni del referente

1. Il referente:
 - a) adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
 - b) secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante e collabora con lo stesso in materia di protezione dei dati personali;
 - c) informa senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;
 - d) comunica al titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali (*data-breach*) affinché esso notifichi la violazione all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

**Art. 10 – Persone autorizzate ad accedere alla sala operativa
della Polizia Locale**

1. L'accesso alla sala operativa è consentito solamente, oltre al Sindaco *pro tempore* o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Responsabile del Servizio e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del servizio.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.
4. Il Responsabile del servizio impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Le persone autorizzate ai servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
6. I *server* per la videoregistrazione digitale si trovano all'interno della Sede comunale e sono collocati in un locale chiuso a chiave ("*sala di controllo*") al quale potranno accedere il Sindaco *pro tempore* in qualità di legale rappresentante del Comune e gli autorizzati al trattamento. La sala di controllo è sistematicamente chiusa e sorvegliata nelle ore di apertura, ubicata in locali non accessibili e/o visibili al pubblico nella parte adibita al controllo delle riprese.

**Art. 11 – Nomina delle persone autorizzate alla gestione dell'impianto di
videosorveglianza.**

1. Il Responsabile del Servizio designa e nomina le persone autorizzate in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. Incaricherà, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.
2. Le persone autorizzate saranno nominate tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale e alle altre forze di polizia alle quali viene garantita possibilità di accesso regolamentato attraverso il protocollo di intesa con il Ministero dell'Interno che definisca le modalità e le regole tecniche di trattamento dei dati.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle *password* e delle chiavi di accesso alla sala operativa e alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.
7. Al fine di garantire il presidio senza interruzioni del sistema di videosorveglianza, tenuto conto dell'attuale assetto operativo del Comune di Valchiusa, il Sindaco pro-tempore, nella sua veste di titolare dei dati, può accedere ai dati raccolti dai sistemi di videosorveglianza, dando comunicazione senza ritardo agli operatori incaricati (referente o chi per esso) di eventuali episodi che debbano essere analizzati e procede al salvataggio dei dati relativi.

Art. 12 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile e ai preposti, come indicati nei punti precedenti.
2. Le persone autorizzate avranno un loro identificativo personale e dovranno autonomamente variare la propria *password*.
3. Nell'ambito delle attività di nomina e autorizzazione, ai singoli incaricati verranno associati diversi profili autorizzativi che permetteranno la semplice consultazione delle immagini o la possibilità di copiare parte dei dati su supporti in funzione delle necessità operative.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati sulla base dei presupposti di liceità e secondo correttezza;
 - b) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - c) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi e, se necessario, aggiornati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono

stati raccolti o successivamente trattati e in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 6;

- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui agli artt. 3 e 18, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato e in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
 3. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Le telecamere dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico e digitale consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
 4. Sul territorio comunale potranno essere presenti impianti di ripresa dotati di *software* OCR per la lettura delle targhe e la verifica delle stesse presso la banca dati della motorizzazione e delle altre forze di Polizia; mediante collegamento telematico alle stesse possono avere accesso diretto anche altre forze di Polizia.
 5. Sul territorio comunale potranno essere presenti impianti di video sorveglianza mobile denominati foto-trappole. Il loro utilizzo, nel rispetto delle norme generali del presente regolamento e delle norme statali di riferimento, potrà essere effettuato al fine di contrastare le attività devianti.
 6. Il personale della Polizia locale potrà indossare dispositivi portatili di videoripresa (cosiddetta "*bodycam*") al fine di documentare lo svolgimento di attività che comportino particolari rischi per l'operatore e/o per l'utenza. Il loro utilizzo, nel rispetto delle norme generali del presente regolamento e delle norme statali di riferimento, potrà essere effettuato al fine di documentare le attività svolte.
 7. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 e, in modo particolare, in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
 8. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza

scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 14 – Misure da adottare per i dati video ripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del referente e degli autorizzati al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal referente e degli autorizzati al trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Locale.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:
 - a) al referente e ai soggetti autorizzati allo specifico trattamento di cui all'art. 7;
 - b) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
 - c) all'Amministratore di sistema del Comune di Valchiusa e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - d) all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "*registro delle attività di accesso*" (*informatico*),
9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi meritevoli di tutela giudiziale dell'interessato, a giudizio insindacabile del Responsabile del servizio.

Art. 15 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 16 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Valchiusa, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e alle disposizioni emesse dall'autorità garante in materia di videosorveglianza, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente nelle aree in cui sono posizionate le telecamere, su cui sarà riportato il rimando all'informativa di 2° livello prevista dalla normativa vigente.

CAPO IV – DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI ALL'UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 17 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto di:
 - a) ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) essere informato sugli estremi identificativi del titolare, del responsabile e degli incaricati oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) ottenere, a cura del responsabile, non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 2 mesi previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere

- inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile mediante lettera raccomandata o posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata.
 6. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 18 – Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 14.
3. Sarà possibile effettuare sull'impianto tecnologico un'attività di *Vulnerability Assessment*, incaricando apposito operatore che possa dimostrare e documentare un'elevata e adeguata competenza.

Art. 19 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;

b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 20 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 82 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 21 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Valchiusa a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate e autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 23 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO V

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 22 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.
3. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 – 6 legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del Servizio, così come individuato dal precedente art. 7.

Art. 23 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi del Garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

CAPO VI

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE DEGLI INTERESSATI

Art. 24 - Ricezione e analisi delle richieste

1. Le richieste per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati devono pervenire per iscritto all'indirizzo: *protocollo@comune.valchiusa.to.it*.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale provvede a:
 - a) verificare l'identità del richiedente e, in caso di dubbi, richiedere ulteriore documentazione a comprova della sua identità;
 - b) verificare l'oggetto della richiesta, valutandone la fondatezza, in riferimento ai criteri indicati nei successivi artt. 25 - 29 e per le diverse tipologie di diritti esercitati.
3. In casi complessi, potrà essere richiesto il supporto del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO).

Art. 25 - Invio della risposta all'Interessato

1. Le richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati devono essere evase per iscritto, entro 30 gg. dal ricevimento dell'istanza a cura del Responsabile del Servizio, nel rispetto delle procedure indicate negli articoli precedenti.
2. Tenuto conto della complessità e del numero delle richieste, L'Ente può estendere il predetto termine entro e non oltre 2 mesi.
In tal caso, entro 30 gg. dal ricevimento dell'istanza, il Responsabile del Servizio, dovrà informare l'interessato della proroga del termine, indicando le relative motivazioni.
3. Nel caso in cui l'istanza dell'interessato non venga accolta, il diniego deve essere inoltrato all'interessato istante nel rispetto dei termini suindicati indicando le relative motivazioni, la possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e ricorso giurisdizionale.
4. La risposta, salvo diversa indicazione dell'Interessato, sarà inoltrata all'interessato istante attraverso la PEC dell'Ente e non potrà ledere i diritti e le libertà di altri Interessati.

5. La risposta fornita all'interessato istante deve essere intelligibile, concisa, trasparente e facilmente accessibile oltre a utilizzare un linguaggio semplice e chiaro.
6. Ai sensi dell'art. 15.3 GDPR, l'istanza è gratuita, ad eccezione delle ipotesi in cui la stessa sia manifestamente infondata o ripetitiva, oppure nel caso in cui l'interessato abbia richiesto più copie dei propri dati personali. In tali casi, l'Ente addebita all'istante i costi di riproduzione oppure non accogliere l'istanza.
7. In ottemperanza all'art. 19 GDPR, il Responsabile del Servizio, comunica per iscritto a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma degli artt. 16, 17, par. 1 e art. 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Art. 26 - Archiviazione

1. L'istanza e la relativa documentazione sono archiviate a cura del Responsabile del Servizio.
- 2.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art 27 - Modulistica

1. Con apposita determinazione del Responsabile del Servizio verranno approvati i modelli su cui devono essere redatti gli atti derivanti dal presente regolamento.

Art. 28 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 29 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.